

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA

- RICORSO -

1. **Avv. MARCO BERNARDINI**, c.f. BRN MRC 56C15 A558 E, con domicilio in Porretta Terme, Piazza della Libertà n. 15 in proprio e quale Presidente e legale rappresentante *pro tempore* della
2. **ASSOCIAZIONE AVVOCATI DI PORRETTA TERME**, con sede in Porretta Terme (BO), Piazza della Libertà n. 15;
3. **Avv. GHERARDO NESTI**, c.f. NST GRR 45T24 D612 Q, con domicilio in Porretta Terme, Via Mazzini n. 40, in proprio e quale Sindaco *pro tempore* del
4. **COMUNE DI PORRETTA TERME**, con sede in Piazza della Libertà n. 13;
5. **Avv. MAURIZIO DE TILLA**, c.f. DTL MRZ 41D06 F839 Z, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante *pro tempore* dello
6. **ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA ITALIANA**, con sede in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, n. 27;
7. **Avv. FRANCESCA BETTOCCHI**, c.f. BTT FNC 83A44 A944 A, con domicilio in Porretta Terme (BO), Via Mazzini n. 5;
8. **Avv. MASSIMILIANO BIAGI**, c.f. BGI MSM 73M16 A944 T, con domicilio in Bologna (BO), Via Farini n. 26;
9. **Avv. CLAUDIA CATTANI**, c.f. CTT CLD 67D59 A558 J, con domicilio in Porretta Terme (BO), Piazza Mons. A. Smeraldi n. 4;
10. **Avv. ROBERTA CINOTTI** c.f. CNT RRT 69E55 A558 I con domicilio con domicilio in Porretta Terme (BO), Piazza della Libertà n. 57;

11. **Avv. DIOLA DEAN**, c.f. DNE DLI 75E45 L762 B, con domicilio in Porretta Terme (BO), Via Mazzini n. 173;
12. **Avv. MARTA EVANGELISTI**, c.f. VNG MRT 72D70 A558 S, con domicilio in Porretta Terme (BO), Via Mazzini n. 173;
13. **Avv. CHRISTIAN GIANGRANDE**, c.f. GNG CRS 72C27 H501 E, con domicilio in Bologna (BO), Via D'Azeglio n. 66;
14. **Avv. ALESSANDRO LAZZARONI**, c.f. LZZ LSH 70S08 A558 R, con domicilio in Porretta Terme (BO), Piazza della Libertà n. 57;
15. **Avv. MICHELA MARCACCI**, c.f. MRC MHL 72A46 A558 G, con domicilio in Porretta Terme (BO), Piazza Mons. A. Smeraldi n. 4;
16. **Avv. FABIO MICHELETTI**, c.f. MCH FBA 59A29 G713 P, con domicilio in Porretta Terme (BO), Piazza Mons. A. Smeraldi n. 4;
17. **Avv. ELENA RICCIONI**, c.f. RCC LNE 64E45 B969 O, con domicilio in Porretta Terme (BO), Via Mazzini n. 40;
18. **Avv. FEDERICA VIGNALI**, c.f. VGN FRC 77E55 A558 J, con domicilio in Porretta Terme (BO), Via Mazzini n. 177;
19. **Avv. STEFANIA VIGNALI**, c.f. VGN SFN 77E55 A558 M, con domicilio in Porretta Terme (BO), Via Mazzini n. 177;

tutti in proprio e nel contempo rappresentati e difesi, sia disgiuntamente che congiuntamente dall'**Avv. Antonino Galletti** (c.f. GLL NNN 70S23 H501 E - PEC antoninogalletti@ordineav-vocatiroma.org) del Foro di Roma e dall'**Avv. Giovanni Delucca** (DLC GNN 65B03 G224 H - PEC: giovanni.delucca@ordine-avvocatibopec.it) del Foro di Bologna, presso lo Studio del quale ultimo, in Bologna, Via M. D'Azeglio n. 39 (numero di fax 051/33.99.064) sono elettivamente domiciliati giusta procura in calce al pre-

sente atto,

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,

in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*

TRIBUNALE DI BOLOGNA

in persona del Presidente *pro tempore*

e nei confronti di

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA,

in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*

COMUNE DI BOLOGNA

in persona del Sindaco *pro tempore*

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare

- a. del decreto n. 77 del Presidente del Tribunale di Bologna, n. 135 in data 3.10.2012;
 - b. che provvedimento del Dirigente del Tribunale di Bologna n. 136 del 4.10.2012;
 - c. del decreto n. 81 del Presidente del Tribunale di Bologna, n. 141 del 10.10.2012;
 - d. del provvedimento del Dirigente del Tribunale di Bologna, n. 142 del 10.10.2012,
- tutti comunicati mediante pubblicazione sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, con Circolare Presidenziale n. 18/2012 in da-

ta 13.10.2012;

- e. di tutti gli atti antecedenti e/o conseguenti a quelli esplicitamente impugnati;

*

*

*

<u>INDICE</u>	
➤ Premessa sintetica pag. 4	C. Eccezioni di legittimità costituzionale pag.21
A. Premesse di fatto pag. 5	C.1 Premessa pag.22
A.1 La sezione distaccata di Porretta Terme pag. 5	C.2 Primo profilo pag.24
A.2 Il contesto normativo pag. 7	C.3 Secondo profilo pag.28
A.3 L'attività dell'Associazione pag.10	D. Istanza cautelare pag.52
A.4 I provvedimenti impugnati pag.11	D.1 Sul <i>periculum</i> e sul <i>fumus</i> pag.52
B. Motivi di ricorso pag.12	D.2 Sulle eccezioni di legittimità costituzionale pag.54
B.1 Sulla legittimazione pag.12	E. Conclusioni pag.55
B.2 Primo motivo pag.14	
B.3 Secondo motivo pag.18	

*

*

*

PREMESSA SINTETICA

1. I provvedimenti impugnati intervengono sull'organizzazione della Sezione distaccata di Porretta Terme del Tribunale di Bologna, avviandone nei fatti la **soppressione** mediante trasferimento del contenzioso, degli affari, dei fascicoli, dei magistrati e dei dipendenti presso la sede di Bologna.
2. Tale decisione è in contrasto con il D. Lgs. 155/2012, poiché **nonostante** la chiara previsione di una **disciplina transitoria, vengono anticipati in via amministrativa effetti di norme la cui efficacia è differita al 13.9.2013.**
3. Oltre tutto, la normativa pretesamente applicata è comunque censurabile sotto il profilo della **legittimità costituzionale**, sia per violazio-

ne della legge delega che per illegittimità della stessa legge delega.

4. Tali provvedimenti, già ora idonei a produrre effetti **irreversibili**, determinano un **pregiudizio grave ed irreparabile** alle parti.

*

*

*

A.

PREMESSE DI FATTO

*

*

*

A.1

LA SEZIONE DISTACCATA DI PORRETTA TERME

La circoscrizione del Tribunale di Bologna comprende due Sezioni Distaccate: Porretta Terme e Imola, già sede di Pretura, che sono state istituite con il D.Lgs. n.51/1998.

Per quanto riguarda in particolare la Sezione Distaccata di Porretta Terme essa fu frutto dall'accorpamento dei circondari delle ex Preture di Vergato e Porretta Terme e, ancor prima, dall'accorpamento di quella di Castiglione dei Pepoli a Porretta Terme.

L'attuale circondario è costituito da 13 Comuni: Porretta Terme, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, Granaglione, Castel di Casio, Camugnano, Castiglione dei Pepoli, San Benedetto Val di Sambro, Vergato, Castel D'Aiano, Marzabotto, Grizzana Morandi, Sasso Marconi.

Il territorio comprende sostanzialmente gran parte dell'Appennino Bolognese (Media e Alta Valle del Reno e valle del Setta) per una superficie di **870 Kmq**, con una popolazione di oltre **66.000 abitanti**.

Si tratta di territorio di **natura montana**, con alto indice di precipitazioni piovose e nevose in rapporto alle medie nazionali; in particolare **l'85% del**

territorio è montano, e l'altitudine media dei comuni è di **498 m. slm.**

La Sezione, poi sconta disagiati collegamenti ferroviari e stradali caratterizzati da infrastrutture non adeguate.

La sede della Sezione dista 61 Km dalla sede Centrale ed è necessaria una percorrenza di almeno 1h15' via ferrovia, ed 1h'30' con autovettura.

Vale la pena di evidenziare che, rispetto a Bologna, Porretta Terme (a sud) si trova ad una **distanza** non diversa da quella di Ferrara (a nord), Modena (ad ovest) e Forlì (ad est), **tutte sedi di Tribunale.**

Se invece del criterio della distanza, operasse quello del **tempo di percorrenza** da Bologna, il tempo necessario a raggiungere Porretta Terme (a sud) non è inferiore, in auto a quello necessario per arrivare a Padova (a nord), a Parma (ad ovest) e a Rimini (ad est), definendosi un perimetro **nel quale vi sono almeno tre Tribunali in qualsiasi ALTRA direzione.**

Mentre le direttrici verso gli altri punti cardinali sono pianeggianti ed assistite da autostrade e treni veloci, **la direttrice sud**, per giunta, **è montana priva di autostrada e ferrovie veloci.**

La struttura della Sezione Distaccata è poi ben organizzata ed efficiente.

La presenza di un Giudice Togato, ausiliato da alcuni GOT a tempo parziale è più che giustificata rispetto al numero di affari trattati; così come pure il numero del personale di Cancelleria è giustificato pienamente dal carico del lavoro della Sezione.

È garantito ai cittadini un servizio rapido ed efficiente, con favorevoli ricadute sociali, soprattutto in materia di Amministrazioni di Sostegno e di Volontaria Giurisdizione in generale.

*

*

*

IL CONTESTO NORMATIVO

Come è noto l'art. 1, comma 2 della L. 14.9.2011, n. 148, in sede di conversione del D. L. 13.8.2011, n. 139, conferiva delega al Governo per

“riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) **ridurre gli uffici giudiziari** di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;*
- b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, **della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale**, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;*
- ...
d) procedere alla **SOPPRESSIONE OVVERO ALLA RIDUZIONE DELLE SEZIONI DISTACCATE DI TRIBUNALE**, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);*
- e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni.....;”*

In presunta applicazione della legge delega, poi, il Governo adottava uno schema di decreto sottoposto alla valutazione delle Commissioni parlamentari.

La Commissione Giustizia del Senato, per ciò che qui interessa esprimeva:

*“**parere favorevole subordinato** all'accoglimento delle seguenti condizioni ...*

*Con **riguardo alle sezioni distaccate ubicate in aree montane è indispensabile il loro mantenimento** avuto specifico riguardo a sezioni caratterizzate da un'altimetria media particolarmente elevata, significativi disagi infrastrutturali e difficoltà di collegamento conse-*

guenti anche a fattori climatici specialmente nel periodo invernale”.

Ciò in relazione alla valutazione che:

*“per quanto concerne le sezioni distaccate ubicate in aree montane sia **indispensabile il loro mantenimento** avuto specifico riguardo a sezioni caratterizzate da un'altimetria media particolarmente elevata, significativi disagi infrastrutturali e difficoltà di collegamento conseguenti anche a fattori climatici specialmente nel periodo invernale”.*

Più sinteticamente la Commissione Giustizia della Camera evidenziava la necessità del:

*“mantenimento, sempre per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, di quelle sole Sezioni distaccate, anche previo accorpamento, attualmente esistenti che per carico di lavoro riferito alle sopravvenienze, bacino di utenza, estensione territoriale (in alcuni casi più ampio della sede accorpante), caratteristiche specifiche della collocazione geografica, quale ad esempio l'insularità e le **peculiarità delle zone montane** o di confine, risultano oggettivamente necessarie per oovviare, soprattutto nella prima fase di attuazione, disagi organizzativi per la popolazione e funzionali per il servizio giustizia. Sul punto si rinvia alle oggettive indicazioni provenienti dai Consigli giudiziari, che si intendono richiamate integralmente”.*

Tuttavia, in sede di adozione del decreto legislativo 7.9.2012, n. 155, **obliterando qualsiasi riferimento alle sezioni montane**, veniva previsto:

- all'art. 1 la soppressione di tutte le sezioni distaccate;
- all'art. 11, comma 2 che **l'efficacia delle norme avvenisse “decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto”**;
- all'art. 9 che **“le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 2.**

Fino alla data di cui all'articolo 11, comma 2, il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione”.

Il decreto legislativo in parola, dunque, prevedeva anche la soppressione

della Sezione distaccata di Porretta Terme, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

*

*

*

A.3

L'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE E DELL'AVVOCATURA IN GENERALE

Nel corso dell'iter di formazione del decreto legislativo, peraltro gli Avvocati – ancorché NON consultati – non rimanevano inerti, ma offrivano dati e collaborazione all'approfondimento delle specificità territoriali.

In particolare l'Associazione degli Avvocati di Porretta Terme, in adempimento agli scopi statuari, da un lato interveniva allegando atti e studi volti a dimostrare l'utilità e la ragionevolezza dell'esistenza di un ufficio giudiziario appenninico, e dall'altro provocava interventi anche in sede parlamentare, tanto che a seguito dell'interpellanza di un deputato eletto nel Collegio, il sottosegretario alla Giustizia riferiva all'aula:

“Signor Presidente, nel rispondere all'interpellanza urgente in discussione, ritengo doveroso riagganciarmi a quanto correttamente segnalato dall'onorevole Benamati il quale, dopo aver richiamato il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 ed avere sottolineato i criteri individuati dal legislatore, pone l'accento sulle specifiche caratteristiche geografiche, infrastrutturali, demografiche e sociali delle aree montane, auspicando che in sede di attuazione della delega conferita al Governo per la riorganizzazione sul territorio degli uffici giudiziari, venga realizzata un'adeguata combinazione tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica e il mantenimento di un numero sufficiente di sezioni distaccate, avendo particolare attenzione alle condizioni di specificità delle aree montane nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Ebbene, vorrei precisare che tutte le caratteristiche ora menzionate sono state attentamente valutate dall'amministrazione la quale, nel procedere allo studio e agli approfondimenti necessari all'esercizio della delega, ha tenuto in primaria considerazione, oltre al preminente obiettivo di garantire risparmi di spesa e incremento di efficienza, i principi e i criteri individuati dal legislatore, ivi compresa la

necessità di contemperare un'ottimale distribuzione e impiego delle risorse disponibili, con l'esigenza di garantire a tutta l'utenza e, soprattutto, ai cittadini residenti nelle zone più disagiate soddisfacenti condizioni di fruibilità del servizio giustizia.

Fatta tale premessa devo, tuttavia, evidenziare che lo stato di attuazione della delega non mi consente neanche oggi di fornire risposte, con riferimento a specifiche individuate dislocazioni di uffici giudiziari. Sarà, tuttavia, cura dell'amministrazione riporre la massima attenzione sulle ricadute nell'applicazione della legge, ovviamente anche con specifico riferimento alle zone individuate dall'onorevole Benamati”.

Nel contempo, il Consiglio Nazionale Forense in due occasioni evidenziava formalmente la carenza di analiticità dell'agire del governo, per il quale ridurre ed eliminare apparivano sinonimi.

Nonostante gli interventi dell'Avvocatura e di ampie fasce del mondo degli enti locali e della società civile, tuttavia, nulla cambiava, se non in peggio.

*

*

*

A.4

I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

Con i decreti del Presidente del Tribunale citati in epigrafe, e con i successivi provvedimenti del Dirigente:

- dato atto della **“soppressione” delle sezioni distaccate di Imola e Porretta Terme;**
- ritenuto che **il termine di dodici mesi** relativo all'entrata in vigore delle norme fosse degli uffici accorpanti; **finalizzato ad adeguare le strutture organizzative**

disponeva, con decorrenza retroattiva dal 13.9.2012, che:

- a. tutte le cause civili e gli affari di volontaria giurisdizione dovessero essere **iscritti al ruolo del Tribunale di Bologna;**
- b. **solo fino al 31.12.2012 potessero essere trattati** presso la sede distac-

cata (espressamente definita “**soppressa**”) **alcuni procedimenti** (sfratti, TSO, pignoramenti presso terzi);

- c. che **tutte le udienze relative ai procedimenti avviati successivamente al 13.9.2012 dovessero essere trattate nella sede centrale.**

In pratica, ritenendo la sezione distaccata **già soppressa**, mentre la norma transitoria correttamente si riferisce a **uffici destinati alla soppressione**, il Tribunale di Bologna disponeva con effetto immediato (anzi, con effetto addirittura retroattivo) l’avvio dei nuovi procedimenti presso la sede centrale, lasciando presso la sede distaccata temporaneamente alcuni procedimenti sino al 31.12.2012, ed altri procedimenti pendenti sino al 13.9.2013.

Gli effetti della “soppressione”, preconizzata dal D. Lgs. 155, dunque, acquistavano **immediata operatività proprio quegli uffici il cui destino alla soppressione diveniva pressoché istantaneo.**

*

*

*

I provvedimenti sopra citati, sia quelli assunti in sede amministrativa che quelli adottati in sede legislativa delegata, appaiono tuttavia non convincenti e bisognevoli di nuova valutazione, in quanto illegittimi.

Ciò per le seguenti ragioni.

*

*

*

B.

DIRITTO

*

*

*

B.1

SULLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E SULL’INTERESSE AL RICORSO DEI RICORRENTI

Alcun dubbio può esistere circa **la legittimazione degli Avvocati istanti** a ricorrere, atteso che il provvedimento di avvio della soppressione della sezione distaccata – che ripetesi non è soppressa, ma *destinata alla soppressione* - incide direttamente immediatamente – e senza alcun preavviso, ed anzi con un non convincente effetto retroattivo – sulla attività personale quotidiana normalmente svolta in uno specifico ambito territoriale.

Nessun dubbio può pure sussistere sulla **legittimazione all'azione dell'Associazione degli Avvocati di Porretta Terme, che dell'O.U.A. della quale deve** essere apprezzato il ruolo di **organo titolare della rappresentanza politica dell'Avvocatura italiana** conferitogli dall'art. 6 dello Statuto, e ciò anche in senso conforme all'evoluzione interpretativa - ampliativa della nozione di legittimazione attiva nel processo amministrativo.

Peraltro, essendo principio giurisprudenziale pacifico che anche una semplice associazione professionale quale quella degli Avvocati di Porretta terme, se e in quanto ne sia comprovato un **apprezzabile grado di rappresentatività**, può essere legittimata ad impugnare provvedimenti lesivi, oltre che di interessi propri, di interessi collettivi della categoria (C. Stato, V, 22 ottobre 2007, n. 5498; Tar Lazio, Roma, I, 5 dicembre 2008, n. 11015), risulterebbe arduo negare una siffatta legittimazione proprio in capo all'O.U.A. che, massimamente, **rappresenta l'Avvocatura italiana - sia quella istituzionale che quella associata - in quanto espressione immediata, diretta e democratica del Congresso Nazionale Forense** che viene celebrato di norma ogni biennio (infatti, l'O.U.A. ha trattato e poi sottoscritto, nell'interesse e in rappresentanza dell'intera Avvocatura italiana, il codice di autoregolamentazione per l'astensione dalle udienze con la commissione di garanzia

per l'attuazione della legge sullo sciopero sui servizi pubblici essenziali, nonché il codice di buona condotta per il trattamento dei dati personali in ambito forense ex artt. 12 e 135 codice privacy col l'Autorità garante per la protezione dei dati personali).

L'Associazione degli Avvocati di Porretta Terme, composta da oltre 60 Avvocati, tutti con Studi nel territorio del circondario, avuto riguardo alla specifica composizione della base sociale dell'associazione, agli scopi statutari ed alla totale rappresentanza dei professionisti locali, appaiono dati conclamati.

Essendo poi il servizio giustizia una prestazione di rilievo per la cittadinanza, è pure evidente **l'interesse dell'Amministrazione Comunale**, quale soggetto esponenziale degli interessi dei cittadini tutti, come indicato espressamente all'art. 48-bis O.G.

*

*

*

B.2.

PRIMO MOTIVO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS 155/2012, DEL D.LGS 156/2012; DEGLI ARTICOLI 48 E SS. DELLA LEGGE 30.1.1941 n. 12 SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

*

*

*

B.2.a.

Già nella parte in fatto è stato chiarito come la Presidenza del Tribunale di Bologna abbia erroneamente ritenuto di "ritagliarsi" margini di discrezionalità, anche interpretativa, rispetto al chiaro tenore della disciplina dettata

nel D. Lgs. n. 155 cit.

La suddetta norma, infatti, all'art. 11 espressamente stabilisce che

"le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 ACQUISTANO EFFICACIA DECORSI DODICI MESI dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

La mancata immediata efficacia delle norme soppressive delle Sezioni decentrate e quindi anche del Tribunale di Porretta Terme, del resto è ribadita anche dall'art. 9 del medesimo D.Lgs il quale stabilisce che:

"1. Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 2.
2. Fino alla data di cui all'articolo 11, comma 2, il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione."

In sostanza, pertanto, è lo stesso D.Lgs 155/12 che espressamente **rinvia la sua efficacia soppressiva al settembre 2013** con l'effetto che, fino a tale data, sono **uffici destinati alla soppressione MA NON SONO SOPPRESSE** le sezioni distaccate indicate nella tabella A), e che non è efficace l'abrogazione degli artt. 48 e ss dell'Ordinamento Giudiziario che, fino alla medesima data, continuano a disciplinare il funzionamento delle sezioni distaccate, ed i poteri in relazione ad esse dei Presidenti dei Tribunali.

I poteri del Presidente del Tribunale, pertanto, sono ad oggi limitati a quelli previsti dagli art. 48 e ss dell'Ordinamento Giudiziario, i quali nel dettaglio stabiliscono che (art. 48 bis O.G.)

"All'istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del Tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, previo parere del Consiglio Superiore della Magistratura. Il decreto è adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell'indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessità e dell'articolazione delle atti-

vità economiche e sociali che si svolgono nel territorio. L'avvio del procedimento è comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Mentre l'art. 48 quinquies stabilisce che solo

"In considerazione di particolari esigenze, il Presidente del Tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del Tribunale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata. Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti".

Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, i provvedimenti impugnati, non essendo legittimati dal D. Lgs. 155, sono da considerarsi manifestamente illegittimi oltre che per violazione e/o falsa applicazione di tale Decreto, anche per la violazione delle richiamate norme dell'Ordinamento Giudiziario che non consentono al Presidente del Tribunale di decidere, di fatto, la soppressione di una sezione distaccata, mediante la sottrazione di pressoché tutti i fascicoli ad essa spettanti senza coinvolgimento dell'Avvocatura e del Comune interessato.

Sull'illegittimità di simili atti, del resto, è già intervenuta, di recente, la Magistratura Amministrativa che con una condivisibile decisione ha affermato che

*"la determinazione assunta di disporre il trasferimento dalle sezioni staccate alla sede centrale di Milano di tutti i procedimenti penali con rito monocratico per i quali non sia già aperto il dibattimento, consegue effetti equivalenti alla soppressione degli affari penali da trattarsi per legge presso le sezioni distaccate, misura che l'ordinamento giudiziario non comprende tra le competenze presidenziali;
RITENUTO, parimenti, che la devoluzione dell'intero contenzioso civile alla sede centrale salve nominate eccezioni, al di là della formulazione in termini negativi, non integra la nozione di gruppo omogeneo di controversie, ma la soppressione parziale del settore civile che pure*

l'ordinamento giudiziario non comprende tra le competenze presidenziali;" (TAR Lombardia ord. n° 116/2012)

Tale interpretazione ha trovato l'espresso avallo anche del Consiglio di Stato il quale con l'ordinanza n° 618/2012 ha **confermato il provvedimento cautelare** del TAR Lombardia, statuendo che:

"Ritenuto che l'art. 48 quater del r.d. 30 gennaio 1941, nr. 12, laddove fissa i criteri per l'attribuzione degli affari alle Sezioni distaccate del Tribunale, pur non determinando una competenza per territorio in senso tecnico, è disposizione pur sempre riconducibile al principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost.;

*Ritenuto, pertanto, che la successiva disposizione derogatoria di cui all'art. 48 quinquies va **interpretata in senso rigorosamente restrittivo**, non potendo il potere organizzatorio del Dirigente dell'Ufficio giudiziario essere impiegato – quali che siano le legittime esigenze sottostanti – per realizzare un più o meno generalizzato trasferimento di competenze dalle Sezioni distaccate alla sede centrale del Tribunale, ciò che di fatto è avvenuto con i provvedimenti impugnati con sostanziale aggiramento dei principi sopra richiamati;"*

Tutti i suddetti vizi, come già ravvisati nel caso che ha dato luogo ai provvedimenti succitati, devono essere ritenuti sussistenti anche negli atti impugnati con il presente ricorso.

*

*

*

B.2.b.

A ciò aggiungasi che se il Presidente del Tribunale ha ritenuto di dover, e poter, far ricorso, per la ricostruzione del potere esercitato, a principi che ha considerato applicabili, è davvero singolare che non abbia considerato che un siffatto suo potere (ammesso e non concesso che esso sussistesse) avrebbe dovuto comunque essere esercitato anche nel rispetto, analogicamente, di quelle **regole procedurali** dettate per situazioni assolutamente omologhe al caso in esame, ed anzi meno rilevanti e quindi con una minore esigenza della previa consultazione.

Nella situazione del trasferimento dalla Sezione al Tribunale (o viceversa)

anche di singole udienze, la norma dell'ordinamento giudiziario, applicabile al caso in esame (se il potere sussistesse), prevede che ciò debba avvenire "sentite le parti", mentre nel caso in esame nessuno è stato formalmente sentito, neppure il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e men che meno i Comuni.

I provvedimenti sono quindi illegittimi non solo per la totale carenza del potere esercitato (non attribuito da alcuna legge), ma anche perché il potere, se anche in ipotesi esistente, è stato esercitato illegittimamente perché ha del tutto omesso ogni procedimento partecipativo ed ha violato l'obbligo di consultazione, non rispettando le norme procedurali imposte dall'O.G.

*

*

*

B.3.

SECONDO MOTIVO

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90 E DEL D.L. N. 138/2011, MODIFICATO DALLA LEGGE N° 148/2011 NONCHÉ' DEL D. LGS 155/2012 E DEL D. LGS. 156/2012

*

*

*

B.3.a.

La giustapposizione tra i due decreti sulla c.d. geografica giudiziaria, nn. 155 (sui Tribunali) e 156 (sui Giudici di Pace), evidenzia la chiara volontà di assicurare un regime transitorio adeguato e ciò sia per l'Amministrazione

della Giustizia che per i cittadini e gli operatori.

Sussiste perciò la violazione del sistema legislativo definito da entrambi i decreti legislativi, che hanno imposto in tutti i casi di soppressione degli uffici, una **gradualità**, considerata necessaria per non pregiudicare il diritto alla Giustizia riconosciuto a tutti i cittadini italiani.

Gli atti impugnati eliminano invece ogni pur necessaria situazione transitoria, che il legislatore aveva graduato in un anno, o in un anno e mezzo, e dispongono in pratica il trasferimento immediato.

Non solo però è l'intero sistema legislativo ad essere violato dagli atti impugnati, ma sono violate, più specificamente, anche le norme transitorie del D. Lgs 155/2012, le quali non sono rispettate neppure per un altro importante aspetto: lo stesso provvedimento impugnato riconosce, infatti, come

"la ratio della disposizione transitoria..... il differimento di efficacia della normativa che disciplina la soppressione degli uffici giudiziari, è finalizzato a consentire un graduale adeguamento organizzativo e strutturale degli uffici destinati ad accorpate i tribunali e le sezioni distaccate soppresse".

Una siffatta ricostruzione appare prescindere dal testo della norma che si assume di voler applicare.

Anzi era stata la stessa legge di delega del D. Lgs 155/2012, ad aver imposto, tra i criteri che avrebbe dovuto rispettare il legislatore delegato, quello di contemperare **l'esigenza** di contenimento della spesa con quella **preminente di buon andamento del sistema giudiziario**.

Ed anche i criteri fissati nella legge delega vengono ad essere violati, come sotto più ampiamente riportato, non solo dal decreto delegato (di qui la sua illegittimità costituzionale), ma anche, direttamente, dal provvedimento amministrativo del Presidente del Tribunale e del Dirigente, nel momento

in cui tali criteri non sono utilizzati, come sarebbe dovuto avvenire.

In spregio della lettera delle suddette norme, e della *ratio* individuata dalle stesse Amministrazioni resistenti, e con un evidente difetto d'istruttoria, di motivazione, oltre che con scelte manifestamente illogiche, gli atti impugnati determinano un imponente e immediato trasferimento a Bologna del carico di lavoro del Tribunale di Porretta Terme.

Si concretizza, quindi, una situazione di ancor più grave condizione di impossibilità di gestire efficacemente gli affari ricadenti su tale Tribunale che, come noto alle cronache, è notoriamente del tutto privo degli spazi necessari alla sua attività ordinaria attuale, svilendo del tutto il periodo di graduale adattamento che era stato prescritto dalla legge delega e riaffermato dal decreto delegato.

*

*

*

B.3.b.

L'illegittimità degli atti impugnati deriva anche da una altra grave, e doppia violazione di norme costituzionali, l'art. 3 e l'art. 25 Cost.

Fra tutte le pratiche pendenti alla data del 13 settembre scorso viene creata, infatti, una **grave discriminazione**, perché nei soli casi nei quali è stata già fissata l'udienza viene rispettato il principio del Giudice naturale, e le stesse si terranno a Porretta Terme, mentre quelle, in ipotesi pervenute anche in precedenza, ma con riferimento alle quali non è stata ancora fissata un'udienza (anche quelle, ad esempio, che si trovano "a riserva") sono spostate presso il Tribunale di Bologna il che appare contegno e conseguenza irrazionale e, dunque, non accettabile né legittima.

*

*

*

C.

**ECCEZIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE ED
ISTANZA DI REMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE CO-
STITUZIONALE**

*

*

*

C.1

PREMESSA

I ricorrenti domandano l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa loro preliminare sospensiva, ritenendoli lesivi degli interessi della categoria forense, oltre che dei cittadini che reclamano Giustizia dal Giudice naturale, perché illegittimi, essendo in contrasto con il precitato D. Lgs. 155, con l'ordinamento giudiziario, oltre che con la relativa legge delega (L. 148/2011) di conversione della c.d. Manovra di Ferragosto 2011 (DL 138/2011) e con le disposizioni della Carta Costituzionale che di seguito saranno meglio evidenziate e commentate in relazione alla fattispecie concreta.

Ai fini della decisione di merito, tuttavia, essendo la questione sicuramente rilevante nel caso in esame, si deve qui proporre, nei limiti di cui all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ovvero incidentalmente, la questione di legittimità costituzionale, sotto due diversi profili.

Uno che riguarda il decreto delegato per il suo contrasto, oltre che direttamente con la Costituzione, con i criteri fissati nella legge delega (in violazione degli artt. 76 e 77 Cost).

L'altro per l'illegittimità della stessa delega, in sé, e quindi dell'art. 1, comma 2, L. 148/2011.

Con riferimento a tali aspetti d'incostituzionalità si osserva, infatti, come la riorganizzazione degli uffici giudiziari prevista nella legge di conversione della c.d. Manovra economica bis, e attuata con i decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, appaia palesemente incostituzionale per violazione degli artt. 70, 72 e 77 Cost. sia a livello formale e strutturale, che a livello sostanziale, apparendo inadeguata, illogica, irragionevole, nonché violativa dei principi costituzionali in tema di eguaglianza e di tutela del diritto di difesa, quali valori che non possono e non devono essere soggetti ad affievolimento, nemmeno a fronte delle paventate ragioni di economicità e dei connessi risparmi di spesa che, tuttavia, come si vedrà nel prosieguo dell'istanza, appaiono del tutto irrisori e comunque, di entità tali da non giustificare il sacrificio dei predetti valori costituzionali.

La **sproporzione** tra la domanda di Giustizia dei cittadini e l'offerta di Giustizia dello Stato è una delle cause, forse la principale, della crisi della giustizia nel nostro ordinamento.

Il problema potrebbe (e dovrebbe) essere risolto – anche ai sensi degli artt. 3, 24, 97 Cost. – col miglioramento dell'offerta di Giustizia per renderla adeguata alla domanda.

Purtroppo, in questi ultimi anni, complice la perdurante crisi economica, lo Stato è intervenuto in funzione diametralmente opposta, cercando di contrarre la domanda, sviando le controversie dal Giudice ad altri organismi, oppure attribuendo al Giudice maggiori poteri, in modo che questi meglio potesse governare la domanda di giustizia.

In questo *trend* negativo s'innestano gli ultimi (estemporanei) interventi sulla c.d. geografia giudiziaria che - anziché avvicinare ulteriormente i luo-

ghi deputati a fornire risposte (ovvero le sedi giudiziarie) alle domande di giustizia dei cittadini e perciò al territorio, in ossequio al principio di sussidiarietà e a talune tendenze oggi in voga impropriamente definite federaliste - mirano a “concentrare” la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, così implicitamente contribuendo a creare ulteriori difficoltà al cittadino per l’accesso alla giustizia.

Ciò in ragione di una precisa scelta governativa e legislativa volta a essere orientata, anche in questa materia c.d. “organizzativa”, da esigenze - malamente perseguite - di mero risparmio di spesa, anziché dalla finalità - costituzionalmente imposta (artt. 3, 24, 97 Cost.) - di garantire al cittadino la migliore risposta possibile in termini di funzionalità degli uffici giudiziari, per soddisfare le esigenze di efficienza e prontezza della risposta alla domanda di giustizia.

Ma vediamo più analiticamente le tre questioni di illegittimità costituzionale che qui di seguito si propongono.

*

*

*

C.2

ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DELEGATO PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE DELEGA, OSSIA VIOLAZIONE DA PARTE DEL D. LGS 155/2012 DELLA LEGGE DELEGA N. 148/2011, ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 2.

Anche a voler per un attimo prescindere dall'illegittimità più radicale del procedimento e dei criteri contenuti nella legge delega, sui quali ci si soffermerà più dettagliatamente nel paragrafo successivo, si eccepisce l'illegittimità costituzionale del decreto delegato per violazione della legge delega.

Come esposto nella parte in fatto, la L. 148/2011, nel delegare - anche ammesso, per ipotesi, che la delega potesse essere effettuata nella sede in cui è avvenuta - il Governo all'emanazione di un decreto avente ad oggetto la "*distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari*" ha infatti imposto, come la Costituzione prevede, l'osservanza di principi e criteri direttivi che invece sono stati ampiamente disattesi dal D. Lgs. 155/2012.

Macroscopica appare infatti la violazione delle lettere b) , d) ed e) del medesimo articolo, già richiamate in precedenza.

La suddetta lettera d), infatti, imponeva al Governo, nel decidere la "soppressione ovvero la riduzione delle sezioni distaccate di Tribunale", di rispettare i criteri indicati alla lettera b) del medesimo art. 2, e tale norma, a sua volta, imponeva che le decisioni del Governo tenessero conto

"dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane"

La lettera e) imponeva inoltre di

"assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni".

In violazione di tutte tali norme il legislatore delegato, da un lato, ha violato la delega (che prevedeva la possibilità della riduzione, e non necessariamente della soppressione), disponendo invece nell'allegato A la soppressione di tutte le Sezioni decentrate; dall'altro, così facendo, non ha tenuto conto di quanto già esposto in punto di fatto e di palmare evidenza.

Proprio in considerazione del fatto che la legge delega prevedeva che si

dovesse tener conto delle specificità territoriali e della situazione infrastrutturale, a cura dell'Associazione ricorrente erano state redatte alcune relazioni esplicative della particolare situazione territoriale della Sezione Distaccata e inviate, unitamente ad uno studio su base nazionale che identificava le Sezioni distaccate aventi oggettive caratteristiche territoriali di "montaneità", al Ministero e alle Commissioni parlamentari Giustizia di Camera e Senato, affinché fossero correttamente valutati ed applicati i criteri della legge delega.

Nel citato studio, in particolare, si evidenziava che, anche all'interno del novero delle Sezioni distaccate montane, quella di Porretta Terme era particolarmente svantaggiata per la già ricordata distanza dal centro (una delle più elevate su base nazionale) e mancanza d'idonei collegamenti.

Peraltro, anche dal punto di vista degli affari trattati, la Sezione Distaccata di Porretta Terme, ha numeri non certo irrilevanti, essendo complessivamente iscritti, mediamente, circa 1300 nuovi fascicoli ogni anno.

La anche veloce disamina delle relazioni e dello studio citato consente di percepire l'oggettività dei fatti e da un senso di ragionevolezza e correttezza ai pareri che le commissioni parlamentari avevano espresso.

In questo senso va ricordato che la necessità di salvaguardare le sezioni Distaccate Montane, con valutazione delle specificità territoriali infrastrutturali e degli indici di nevosità e piovosità del territorio (anche sotto questi profili la Sezione Distaccata di Porretta è tra le prime in Italia), è stata recepito nei pareri delle Commissioni di Giustizia di Camera e Senato e pareva essere condiviso anche dal Ministero stesso, come ricordato in premessa.

Ma se la richiesta di pareri alle commissioni era obbligatoria, ed i pareri sono stati espressi in modo univoco e ragionato, va da sé che se la scelta finale del Ministero è stata la soppressione indiscriminata, vi è violazione di delega sia per l'immotivata scelta di sopprimere, anziché ridurre, che per l'assoluto disinteresse - ai confini del non rispetto istituzionale - per le indicazioni che il legislatore delegante e cioè la Camera ed il Senato, seppure in sede consultiva, hanno così chiaramente fornito al legislatore delegato.

La mancata valutazione della specificità della situazione degli uffici giudiziari montani deve essere considerata, perciò, quale vizio della legge delegata, per violazione oltre che dell'art. 76 Cost. anche dell'art. 3 della stessa Costituzione.

Come già esposto la legge delega stabiliva che dovesse esservi la "*soppressione ovvero la riduzione delle sezioni distaccate di Tribunale*", e ciò imponeva una **analisi concreta**, come quella inizialmente fatta dal Ministero e proseguita nei pareri delle Commissioni parlamentari.

E' quindi illegittimo che la soppressione sia stata fatta con un allegato, A, che le sopprime tutte, attraverso, quindi, un decreto-legge provvedimento, non legittimamente ammissibile, in un caso come il presente, in cui era **imposta una valutazione discrezionale ed una differenziazione che consentisse il migliore perseguimento del pubblico interesse solo dopo i necessari approfondimenti istruttori.**

*

*

*

C.3

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER CONTRASTO

CON GLI ARTT. 76 E 77 COST.

Ma i vizi di costituzionalità che inficiano il provvedimento in esame sono, come avanti anticipato, ben più radicali.

Essi riguardano, infatti, il decreto-legge n. 138 del 2011, la legge di conversione n. 148 del 2011 e i decreti legislativi n. 155 del 2012 e n. 156 del 2012.

*

*

*

C.3.a.

Con Legge 14 settembre 2011, n. 148 (in Gazz. Uff., 16 settembre 2011, n. 216), è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo ed è stata conferita la “*delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari*”.

In particolare, l’art. 1 della citata Legge ha previsto:

1. al primo comma, la conversione in legge del D.L. 138/2011;
2. al secondo comma, che

“il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l’osservanza” di taluni “principi e criteri direttivi”,

che sono dettagliatamente indicati nelle lettere da a) a q) del medesimo comma secondo della L. 148/2011.

I commi successivi prevedono che:

3. *La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.*
4. *Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati*

su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

5. *Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.*

Il comma 6 dispone, infine, che la legge di conversione entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Successivamente, in attuazione della delega, e nel termine fissato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 148 del 2011, sono stati emanati il decreto legislativo 7.9.2012, n. 155, recante la *“nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”* e il D. Lgs. 7.9.2012 n. 156, recante la *“revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”*.

*

*

*

C.3.b.

Sul riferimento alla possibilità del potere della Corte costituzionale di sindacare i vizi del decreto legge successivamente alla sua conversione in legge, si è molto discusso sia in dottrina che in giurisprudenza.

Con la sentenza n. 29 del 1995 è stata riconosciuta la possibilità per la Corte Costituzionale di giudicare sui vizi dei presupposti del decreto-legge, almeno nei casi di *“evidente mancanza”*, anche dopo l'intervento della legge di

conversione. Secondo tale orientamento la legge di conversione non ha “*efficacia sanante*”, e il difetto dei presupposti della straordinaria necessità ed urgenza (vera e propria carenza di potere) è un vizio formale del procedimento normativo, trasmissibile alla legge di conversione.

Tale orientamento, favorevole allo scrutinio sulla sussistenza dei presupposti della decretazione d’urgenza, è stato affermato anche per i decreti-legge in corso di conversione (sent. n. 161 del 1995 e n. 270 del 1996), oltre che per quelli convertiti in legge (sent. n. 330 del 1996).

Il sindacato della Corte era stato, tuttavia, escluso nel caso di disposizioni aggiunte in sede di conversione (sent. n. 391 del 1995) e di disposizioni dirette alla “*sanatoria*” degli effetti di decreti non convertiti (sent. n. 84 del 1996).

In definitiva, mentre il **vizio da reiterazione** non può essere scrutinato quando i decreti-legge sono stati convertiti, **il vizio per assenza dei presupposti può essere scrutinato a prescindere dalla conversione, ma** “*solo nei casi di evidente mancanza*” (sent. 398 del 1998), per evitare che il sindacato della Corte possa sostituirsi o sovrapporsi alla valutazione di opportunità politica di pertinenza esclusiva del Parlamento.

Il predetto orientamento è stato confermato in numerose sentenze (sentt. nn. 341 del 2003; 6, 178, 196, 285, 299 del 2004; 2, 62 e 272 del 2005) e si è andato, pertanto, consolidando l’indirizzo favorevole alla possibilità del sindacato della Corte costituzionale nei casi di “*evidente mancanza*” dei presupposti di necessità ed urgenza del decreto legge, **anche dopo** l’intervento della legge di conversione.

In altri termini, il fatto che il Parlamento abbia convertito il decreto-legge

non può sanarne l'illegittimità costituzionale.

*

*

*

C.3.c.

La sentenza n. 171 del 2007.

Con sentenza n. 171 del 2007, riguardo a una fattispecie in materia elettorale relativa alle cause d'incompatibilità concernenti la carica di Sindaco, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decreto legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004.

Infatti, secondo la Corte, l'utilizzazione del decreto legge, nella fattispecie, era in contrasto con l'art. 77, comma 2 Cost.

In particolare, secondo quanto affermato dalla Corte, **l'esistenza dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e urgenza**, che legittimano il Governo ad adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, che perdono efficacia se non convertiti in legge entro sessanta giorni, **può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità**.

Infatti, secondo la Costituzione, **l'attribuzione della funzione legislativa al Governo ha carattere derogatorio rispetto all'essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre le norme primarie nell'ambito delle competenze dello Stato centrale**.

Il predetto accertamento, sempre secondo quanto affermato dalla Corte, non si sostituisce e non si sovrappone a quello iniziale del Governo e a quello successivo del Parlamento in sede di conversione (in cui le valutazioni politiche potrebbero essere prevalenti), ma deve svolgersi su un piano diverso, con la funzione **di preservare l'assetto delle fonti normative** e, con esso, il rispetto dei valori a tutela dei quali tale compito è predisposto.

Inoltre, poiché la **straordinarietà** del caso, tale da imporre la necessità di dettare con urgenza una disciplina in proposito, può essere dovuta a una **pluralità di situazioni** (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri), sulle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi, **il difetto dei presupposti di legittimità della decretazione di urgenza può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità solo quando tale difetto risulti in modo evidente.**

In tal senso, il difetto dei requisiti del "caso straordinario di necessità e di urgenza", che legittimano l'emanazione del decreto legge, una volta intervenuta la legge di conversione, si traduce in un vizio "in procedendo" della relativa legge.

Il predetto principio è funzionale alla tutela dei diritti e caratterizza la configurazione del sistema costituzionale nel suo complesso. Infatti, l'opposto orientamento, secondo cui la legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto, comporterebbe l'attribuzione in concreto al legislatore ordinario del potere di **alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie.**

Inoltre, secondo il ragionamento seguito dalla Corte, poiché in una Repubblica parlamentare il Governo deve avere la fiducia delle Camere e poiché il decreto legge comporta una particolare assunzione di responsabilità da parte dello stesso Governo, le disposizioni della legge di conversione, in quanto tali (nei limiti, cioè, in cui non incidono in modo sostanziale sul contenuto normativo delle disposizioni del decreto), non possono essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale, autonomamente da quelle del decreto stesso. E questo perché **l'immediata efficacia del decreto**

legge condiziona l'attività del Parlamento che si trova a compiere le proprie valutazioni e a deliberare con riguardo a una situazione modificata da norme poste da un organo, cui di regola, quale titolare del potere esecutivo, non spetta emanare disposizioni aventi efficacia di legge.

A conferma di ciò, si può notare che la legge di conversione è caratterizzata nel suo percorso parlamentare da una situazione tutta particolare, al punto che la presentazione del decreto per la conversione comporta che le Camere siano convocate ancorché sciolte (art. 77 comma 2 Cost.) e il suo percorso di formazione ha una disciplina diversa da quella che regola l'iter dei disegni di legge proposti dal Governo (l'art. art. 96-bis del regolamento della Camera e art. 78, comma 4, di quello del Senato è stato così formulato:

«Se l'Assemblea si pronunzia per la non sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, il disegno di legge di conversione si intende respinto. Qualora tale deliberazione riguardi parti o singole disposizioni del decreto-legge o del disegno di legge di conversione, i suoi effetti operano limitatamente a quelle parti o disposizioni, che si intendono soppresse».

*

*

*

C.3.d.

La sentenza n. 355 del 2010.

Con la sentenza n. 355 del 2010, la Corte costituzionale è intervenuta nuovamente in materia, **riservandosi lo scrutinio sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza anche sugli emendamenti "aggiunti" in sede di conversione dal Parlamento, purché questi siano omogenei rispetto al contenuto del decreto legge**; ne derivava che tale sindacato doveva ritenersi escluso quando gli emendamenti siano del tutto eterogenei.

Taluni hanno ravvisato, nella statuizione della Corte, un limite per il Par-

lamento nella possibilità di approvare emendamenti omogenei rispetto al contenuto del decreto e l'insussistenza del limite nell'ipotesi d'integrazione normativa parlamentare relativa a materie diverse da quelle regolate nel decreto.

Tuttavia, una siffatta interpretazione determina un paradosso non condivisibile, perché illogico, laddove consentirebbe all'atto legislativo di controllo di approfittare della sua approvazione per (ri)disciplinare finanche per intero la materia.

Appare perciò ragionevole sostenere che la Corte nella citata decisione ha escluso che la norma eterogenea introdotta dal Parlamento in sede di conversione del decreto legge possa essere soggetta al sindacato sulla sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza, ma nulla ha specificato sull'ammissibilità *tout court* di **disposizioni "eccentriche", introdotte ex novo in sede di conversione**, residuando così ulteriori margini per nuovi e futuri interventi della Corte in caso di scrutinio di costituzionalità su **emendamenti eterogenei rispetto all'oggetto del decreto legge, introdotti in sede di conversione ovvero** laddove, come vedremo in seguito, siano **introdotti in sede di conversione disposizioni radicalmente estranee rispetto al decreto-legge ed ai presupposti di necessità ed urgenza che ne hanno costituito il presupposto.**

*

*

*

C.3.e.

La fattispecie relativa alla previsione, nella sola legge di conversione, di una delega al Governo di provvedere alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Nella fattispecie concernente la c.d. "geografia giudiziaria", la straordinaria necessità ed urgenza dichiarata nel preambolo del decreto-legge n. 138 del 2011 (che testualmente recita:

"ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilità del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonché di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitività del Paese e il sostegno dell'occupazione",

non è stata neppure ripetuta nella legge di conversione n. 148 del 2011, la quale, invece, si è limitata ad introdurre, *ex professo*, **per la prima volta in sede di conversione, una disciplina - quella relativa alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari - della quale non vi era alcun cenno nel decreto poi convertito con modificazioni se non nell'art. 1 co. 2 che indica il fine del "perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"** e, dunque, ivi si fa rinvio addirittura a quanto previsto da un decreto legge diverso e, oltretutto, già convertito con altra legge!

Appare, così, evidente, il *vulnus* inflitto alla norma procedimentale prevista dalla Costituzione che limita l'adozione del decreto-legge ai **solì casi di straordinaria necessità ed urgenza** e sancisce la perdita di efficacia dello stesso decreto in caso di mancata conversione parlamentare entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione.

Solo in tal caso (e nella differente ipotesi del decreto legislativo, dove però la delega parlamentare interviene prima dell'inizio del procedimento di formazione legislativo) è consentito derogare al **procedimento legislativo**

ordinario previsto dall'art. 72 della Costituzione.

Peraltro, l'art. 72, comma 4, Cost., prevede inderogabilmente che la procedura di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata, tra gli altri, per i disegni di legge di delegazione legislativa.

Ciò significa che **il conferimento della delega e la sua approvazione parlamentare deve avvenire secondo i dettami di cui all'art. 72, comma 1, Cost.** (ai sensi del quale *“ogni disegno di legge..è esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale”*).

Il medesimo vincolo procedurale è previsto per i disegni di legge di conversione dall'art. 96 bis del regolamento della Camera dei Deputati e dall'art. 35 e 78 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Nella fattispecie è quindi palese la violazione non solo dell'iter ordinario di produzione legislativa (sancito dagli artt. 70 e 72 commi 1 e 4), ma anche di quello previsto per la c.d. decretazione d'urgenza (art. 77 comma 2), perché non sussistono – per espressa dichiarazione del legislatore, che neppure li ha enunciati con clausola di mero stile! – **ragioni di necessità ed urgenza a sostegno e supporto dell'introduzione, soltanto in sede di conversione, di una disposizione relativa alla riorganizzazione nella distribuzione degli uffici giudiziari, del tutto eterogenea rispetto al contenuto del decreto-legge convertito, anzi dichiaratamente (rectius, “confessoria-mente”) legata ad altro decreto-legge (già oggetto di conversione con altra legge).**

Trattasi, dunque, per l'espressa ammissione contenuta nella legge di conversione, di una **“norma intrusa”** che introduce una nuova disciplina

(e, propriamente, una delega al Governo a legiferare con successivi decreti legislativi in materia di riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio), evidentemente estranea all'insieme delle altre disposizioni del decreto-legge che il primo comma dell'articolo uno provvede a convertire.

Di ciò si sono resi conto anche i tecnici della stessa Assemblea legislativa al punto che, nel *dossier* della Camera dei Deputati n. 317 del 8.9.2012 (Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale), è stato precisato come il Comitato per la legislazione ha costantemente ritenuto che

"..l'inserimento in un disegno di legge di conversione di disposizioni di carattere sostanziale, soprattutto se recanti disposizioni di delega, non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge",

tant'è che nel Parere reso dallo stesso Comitato per la legislazione nella seduta dell'8.9.2011, proprio con riferimento al testo della legge 148/2011, era stata avanzata la condizione che

"siano soppresse le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 – volte a conferire una delega al governo in materia di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari – in quanto non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione di un decreto – legge, l'inserimento al suo interno di una disposizione di carattere sostanziale, in particolare se recante disposizioni di delega, integrandosi in tal caso, come precisato in premessa, una violazione del limite di contenuto posto dal già citato articolo 15, comma 2, lett. a) della legge n. 400 del 1988".

In conclusione, nella fattispecie appare evidente come sia stato compiuto un vero e proprio "stravolgimento" del sistema delle fonti e di quello di produzione normativa delineati nella Costituzione, che qui sono "invertiti" e "piegati" per giustificare esigenze certamente diverse da quelle di straor-

dinaria necessità ed urgenza che invece sono le sole che legittimano il ricorso al decreto legge.

La norma che attribuisce la delega al Governo, quindi, deve essere ritenuta illegittima costituzionalmente, in quanto la sequenza procedimentale designata nella Costituzione (decreto legge / legge di conversione) è stata sostituita con la differente sequenza: **decreto legge / legge di conversione che contiene (anche) una norma di delega al Governo a legiferare in futuro in materia del tutto estranea al decreto convertito, ma riferita ad altro e diverso decreto già convertito con altra legge di conversione / decreto legislativo.**

Palese è quindi la violazione dell'art. 72 comma 4 e degli artt. 35 e 78 del Regolamento del Senato, laddove una diversa interpretazione legittimerebbe la sovrapposizione di ruoli tra delegante e delegato.

Inoltre, la tecnica legislativa usata nel caso concreto comporta anche una palese violazione "sostanziale" dell'art. 15 della legge n. 400 del 1988 (recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) che prevede che **i decreti devono contenere norme d'immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo**; inoltre, l'art. 15 della predetta legge **vieta espressamente al Governo l'uso del decreto-legge per conferire deleghe legislative a se medesimo** .

La disciplina dettata dalla legge n. 400 del 1988 ha nel nostro ordinamento **valore "rafforzato"** (o almeno peculiare), in quanto i regolamenti interni, sia della Camera che del Senato, invitano le Camere a verificare il rispetto, da parte dei decreti-legge, dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente (e

perciò dalla L. 400/1988) ed il Capo dello Stato, già in un suo messaggio alle Camere del 2002, aveva esaltato il valore regolamentare della legge in questione e ne ha chiesto il rigoroso rispetto.

Da ultimo, l'attuale Presidente della Repubblica, ha richiamato l'attenzione sull'ampiezza e sull'eterogeneità delle modifiche apportate nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. "milleproroghe").

Il Capo dello Stato, nel ricordare i rilievi già ripetutamente espressi fin dall'inizio del settennato, ha evidenziato che la prassi irrituale con cui s'introducono nei decreti legge disposizioni non strettamente attinenti al loro oggetto si pone in contrasto con puntuali norme della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti parlamentari, eludendo il vaglio preventivo spettante al Capo dello Stato in sede di emanazione dei decreti-legge.

Non si può non condividere l'autorevole ammonimento presidenziale secondo il quale

“questo modo di procedere ... si pone in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 77 della Costituzione e dall'articolo 15, comma 3, della legge di attuazione costituzionale n. 400 del 1988, recepiti dalle stesse norme dei regolamenti parlamentari. L'inserimento nei decreti di disposizioni non strettamente attinenti ai loro contenuti, eterogenee e spesso prive dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, elude il vaglio preventivo spettante al Presidente della Repubblica in sede di emanazione dei decreti legge. Inoltre, l'eterogeneità e l'ampiezza delle materie non consentono a tutte le Commissioni competenti di svolgere l'esame referente richiesto dal primo comma dell'articolo 72 della Costituzione, e costringono la discussione da parte di entrambe le Camere nel termine tassativo di 60 giorni”.

Deve, pertanto, riaffermarsi nella sua pienezza il principio costituzionale secondo il quale il potere normativo spetta in via generale al Parlamento e l'utilizzo del decreto-legge rappresenta una deroga e la legge di conversio-

ne non può riguardare materia estranea al decreto legge.

Ne deriva che l'iter agevolato della legge di conversione appare giustificato soltanto dalla necessità di convertire in legge disposizioni dettate sul presupposto della straordinaria necessità ed urgenza (e non certo per conferire deleghe al Governo a legiferare in futuro in una materia oltretutto estraneo al contenuto del decreto legge convertito).

*

*

*

C.3.f.

La sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012.

Le indicazioni e i richiami anche giurisprudenziali sin qui riferiti appaiono vieppiù confermati dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 che ha definitivamente taciato d'illegittimità la prassi già oggetto di censura nei messaggi dei Presidenti Ciampi del marzo 2002 e Napolitano del febbraio 2011.

La Corte, infatti, ha ritenuto incostituzionali talune disposizioni, evidentemente estranee, aggiunte al testo del decreto legge durante la fase parlamentare della conversione.

La Corte ha così definitivamente sancito il c.d. divieto di "assalto alla diligenza" in sede di conversione dei decreti legge e, in particolare, dei decreti c.d. "milleproroghe, laddove -con la citata sentenza 16 febbraio 2012- ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale, ex art. 77 Cost., dei decreti legge, anche per effetto di emendamenti introdotti in sede di conversione, che contengono norme spurie che esulano dalla materia trattata** e, in particolare, delle norme dei decreti legge "milleproroghe" che finiscono per dettare una disciplina "a regime" di materie o settori).

Appare utile, poiché sono perfettamente sovrapponibili alla fattispecie relativa alla delega conferita solo in sede di conversione per la c.d. geografia giudiziaria, riportare per esteso taluni passi della parte motiva della decisione della Corte, evidenziandone, anche graficamente, taluni passaggi ritenuti essenziali:

3.2.- *Preliminarmente, occorre osservare che le disposizioni oggetto di ricorso sono state introdotte nel corpo del d.l. n. 225 del 2010 per effetto di **emendamenti approvati in sede di conversione**. Esse non facevano parte, pertanto, del testo originario del decreto-legge sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica.*

Va rilevato altresì che le disposizioni di cui sopra regolano i rapporti finanziari tra Stato e Regioni in materia di protezione civile non con riferimento ad uno o più specifici eventi calamitosi, o in relazione a situazioni già esistenti e bisognose di urgente intervento normativo, ma in via generale e ordinamentale per tutti i casi futuri di possibili eventi calamitosi, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992. Si tratta quindi di una normativa "a regime", del tutto slegata da contingenze particolari, inserita tuttavia nella legge di conversione di un decreto-legge denominato «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e d'interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie».

Il preambolo di tale atto con forza di legge così recita: «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti». Le disposizioni impugnate sono state inserite, in sede di conversione, nell'art. 2, nella cui rubrica si legge: «Proroghe onerose di termini».

*Da quanto sopra esposto risulta palese **l'estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge cosiddetto "milleproroghe"**, in quanto si tratta di un frammento, relativo ai rapporti finanziari, della disciplina generale e sistematica, tuttora mancante, del riparto delle funzioni e degli oneri tra Stato e Regioni in materia di protezione civile.*

3.3.- *Questa Corte ha individuato, tra gli indici alla stregua dei quali verificare «se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere», la **«evidente estraneità» della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita** (sentenza n. 171 del 2007; in conformità, sentenza n. 128 del 2008).*

La giurisprudenza sopra richiamata collega il riconoscimento dell'esi-

stenza dei presupposti fattuali, di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. L'urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare.

Da quanto detto si trae la conclusione che **la semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità.** Ai sensi del secondo comma dell'art. 77 Cost., i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo.

L'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed «i provvedimenti provvisori con forza di legge», di cui alla norma costituzionale citata. Il presupposto del «caso» straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno. La scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso» che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assembleate soltanto da mera casualità temporale.

L'art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) - là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» - pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento.

3.4.- I cosiddetti decreti "milleproroghe", che, con cadenza ormai annuale, vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decor-

so sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina "a regime" di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all'art. 71 Cost. Ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l'art. 77 Cost. la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei.

4. - La necessaria omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione.

4.1.- Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è pienamente recepito dall'art. 96-bis, comma 7, del regolamento della Camera dei deputati, che dispone: «Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge».

Sulla medesima linea si colloca la lettera inviata il 7 marzo 2011 dal Presidente del Senato ai Presidenti delle Commissioni parlamentari, nonché, per conoscenza, al Ministro per i rapporti con il Parlamento, in cui si esprime l'indirizzo «di interpretare in modo particolarmente rigoroso, in sede di conversione di un decreto-legge, la norma dell'art. 97, comma 1, del regolamento, sulla improponibilità di emendamenti estranei all'oggetto della discussione», ricordando in proposito il parere espresso dalla Giunta per il regolamento l'8 novembre 1984, richiamato, a sua volta, dalla circolare sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997.

Peraltro, il suddetto principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 74 Cost., ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4 (Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura), e ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge oggetto degli odierni giudizi.

4.2.- **Si deve ritenere che l'esclusione della possibilità di inseri-**

re nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce un nesso d'interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario.

Innanzitutto, il disegno di legge di conversione del decreto-legge appartiene alla competenza riservata del Governo, che deve presentarlo alle Camere «il giorno stesso» dell'emanazione dell'atto normativo urgente. Anche i tempi del procedimento sono particolarmente rapidi, giacché le Camere, anche se sciolte, sono convocate appositamente e si riuniscono entro cinque giorni. In coerenza con la necessaria accelerazione del procedimento, i regolamenti delle Camere prevedono norme specifiche, mirate a consentire la conversione in legge entro il termine costituzionale di sessanta giorni.

Il Parlamento è chiamato a convertire, o non, in legge un atto, unitariamente considerato, contenente disposizioni giudicate urgenti dal Governo per la natura stessa delle fattispecie regolate o per la finalità che si intende perseguire. In definitiva, l'oggetto del decreto-legge tende a coincidere con quello della legge di conversione.

Non si può tuttavia escludere che le Camere possano, nell'esercizio della propria ordinaria potestà legislativa, apportare emendamenti al testo del decreto-legge, che valgano a modificare la disciplina normativa in esso contenuta, a seguito di valutazioni parlamentari difformi nel merito della disciplina, rispetto agli stessi oggetti o in vista delle medesime finalità. Il testo può anche essere emendato per esigenze meramente tecniche o formali. Ciò che esorbita invece dalla sequenza tipica profilata dall'art. 77, secondo comma, Cost., è l'alterazione dell'omogeneità di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario, ove questo, a sua volta, possieda tale caratteristica (in caso contrario, si porrebbero i problemi esaminati nel paragrafo 3.3 e risolti dalla giurisprudenza costituzionale ivi richiamata).

In definitiva, l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa può certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione. Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge.

La Costituzione italiana disciplina, nelle loro grandi linee, i diversi procedimenti legislativi e pone limiti e regole, da specificarsi nei regolamenti parlamentari. Il rispetto delle norme costituzionali, che dettano tali limiti e regole, è condizione di legittimità costituzionale degli atti approvati, come questa Corte ha già affermato a partire dalla sentenza n. 9 del 1959, nella quale ha stabilito la propria «competenza di controllare se il processo formativo di una legge si è compiuto in conformità alle norme con le quali la Costituzione direttamente regola tale procedimento».

Considerato che le norme impugnate nel presente giudizio, inserite nel corso del procedimento di conversione del d.l. n. 225 del 2010, sono del tutto estranee alla materia e alle finalità del medesimo, si deve concludere che le stesse sono costituzionalmente illegittime, per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.

E, tuttavia, il monito della Corte non sembra essere bastato al legislatore nostrano: con la geografia giudiziaria addirittura **la vicenda appare ancora più drammaticamente incostituzionale: la disciplina estranea ed eccentrica rispetto al testo del decreto legge ed alle finalità di questo, infatti, non è stata aggiunta al testo del decreto legge medesimo in sede di conversione, ma è stata addirittura INSERITA EX NOVO NELLA SOLA LEGGE DI CONVERSIONE e la disciplina in questione poi pretende anche d'essere legge di delega al governo per un successivo intervento riformatore!**

Il Parlamento ha introdotto nella sede di conversione del decreto-legge un emendamento il cui contenuto non solo è eterogeneo rispetto a quello del decreto-legge, ma che introduce e utilizza uno strumento (quello della delega legislativa) **completamente diverso** rispetto a quello della decretazione d'urgenza.

La delega per la "geografia giudiziaria" è del tutto estranea rispetto al testo del decreto legge originario; all'art. 1 co. 2 della legge di conversione n. 148 del 2011 sono state introdotte disposizioni del tutto disomogenee rispetto al contenuto del decreto originario; il tutto, grazie a un maxi-emendamento,

sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, approvato, rispettivamente dalla Camera il 7.9.2011 e dal Senato il 8.9.2011 e che dispone una delega in favore del Governo da esercitarsi entro un anno.

Appare così palese la violazione degli artt. 76 e 77 Cost. attraverso l'utilizzo di un procedimento parlamentare particolare (la conversione in legge del decreto legge) per raggiungere finalità prive di qualsiasi riferimento all'urgenza del provvedere che avrebbe dovuto realizzarsi attraverso il procedimento legislativo ordinario.

*

*

*

C.3.g.

L'incostituzionalità dell'art. 1 comma 2 della legge di conversione e di delega n. 148 del 2011.

Sono stati acutamente evidenziati diversi profili d'irragionevolezza e irrazionalità del contenuto della disposizione citata la quale, da un lato, ha convertito in legge il DL 138/2011, con norme che rimettevano ad un redigendo documento l'individuazione dei settori e delle modalità del risparmio e, dall'altro, ha assegnato al Governo una delega per la riorganizzazione del settore giustizia.

Il DL 138/2011 (come modificato dalla L. 148/2011) già pone un procedimento di revisione integrale della spesa pubblica che concerne anche la "*razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete*" e la previsione dell'ampia delega sulla geografia giudiziaria prescinde completamente da quel procedimento previsto e disciplinato dalla stessa L. 148/2011 (e da questa introdotto nel DL 138/2011).

Anche lo scopo del previsto risparmio della spesa pubblica appare irrazio-

nalmente perseguito con la previsione di risparmi per “soli” 76 milioni di euro, laddove sono facilmente ipotizzabili costi diretti e indiretti ben maggiori derivanti dall’operazione attuata con la chiusura d’ogni singolo ufficio giudiziario.

Un’altra distorsione insita nella disposizione normativa, riguarda il dato prettamente sostanziale di uno dei fondamentali criteri sottesi alla manovra, tale da porsi in aperto contrasto sia con i profili di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. che con i principi tesi ad assicurare l’effettività dell’esercizio del diritto difensivo ex art. 24 Cost.

Difatti, il legislatore (rectius: il Governo!) ha scelto di **concentrare il riordino degli uffici giudiziari sulle città capoluogo di provincia**, dimenticando tuttavia che tali centri non assicurano la necessaria “centralità” rispetto al territorio di riferimento, accentuando il rischio (anzi, la certezza) che grandi territori possano venire a trovarsi completamente sprovvisti di uffici giudiziari. Una concentrazione nel solo capoluogo di provincia porta inevitabilmente alla produzione di fenomeni di grave disagio per i cittadini, con conseguente “denegata giustizia”, considerato che, **secondo la giurisprudenza costituzionale, l’oggettiva difficoltà di esercizio di un diritto equivale a negazione del medesimo.**

Queste sono le nefaste conseguenze derivanti dalla primaria e asistemica applicazione da parte della Commissione studi incaricata dal Ministro, del criterio indicato nel sub lett. f) secondo cui la manovra deve “*garantire che, all’esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di Corte d’Appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative Procure della Repubblica*” .

In sostanza, la presenza di almeno tre tribunali a prescindere dall'estensione delle Regioni e dalla relativa popolazione, pone una palese e potenziale disparità di trattamento, laddove una qualsiasi Regione avente nel relativo distretto di Corte d'Appello tre Tribunali manterrebbe tale numero di Uffici a prescindere dalla sua estensione, popolazione, cause pendenti e dove il medesimo numero potrebbe coincidere anche per Regioni più estese e con maggiore popolazione, ledendo i principi di uguaglianza e proporzionalità che avrebbero dovuto sottendere l'esplicazione dei criteri direttivi.

*

*

*

C.3.h.

L'ampiezza e l'indeterminatezza dei criteri posti nella legge di conversione come delega al Governo.

Nel merito poi della delega conferita nella legge di conversione al Governo, da esercitarsi, nel termine di dodici mesi, è stato già autorevolmente evidenziato che la formulazione dei principi e criteri direttivi è di tale ampiezza che non si può escludere che le disposizioni dei decreti legislativi possano svelare l'irragionevolezza di qualcuno dei suddetti principi e criteri direttivi.

Come è ovvio, l'evanescenza dei principi e criteri direttivi incide sulla natura del potere delegato consentendo al Governo di esercitare un potere che tende ad assimilarsi all'esercizio della funzione legislativa che dovrebbe essere di esclusiva competenza del Parlamento.

Il prevedibile e, per molti versi, auspicabile giudizio di (in)costituzionalità dell'art. 1 comma 2 della legge n. 148 del 2011 per la violazione del princi-

pio di legalità sostanziale e dei parametri costituzionali relativi alle fonti governative (*in primis*, l'art. 77 comma 2 Cost.) deriva dall'obbligo per la Corte di salvaguardare la legittimità della disciplina delle fonti, essendo tesa anche alla tutela dei valori e dei diritti fondamentali.

*

*

*

D.

ISTANZA CAUTELARE

*

*

*

D.1

Sul *fumus* ci si riporta ai motivi del ricorso, sia sotto il profilo della censura ai provvedimenti impugnati, che in relazione all'eccepita illegittimità costituzionale della normativa applicata.

Sul *periculum*, è evidente il danno grave ed irreparabile che subirebbero i ricorrenti, specie in considerazione dei tempi del giudizio di merito.

La gravità del pregiudizio, deriva essenzialmente dall'efficacia immediata - anzi retroattiva - che, col provvedimento impugnato, è imposta alla cessazione dell'attività delle Sezioni Distaccate, in contrasto anche con la disciplina di diritto positivo dettata dalla disposizione transitoria del D. Lgs. 155/2012, e con la palese violazione delle norme sull'ordinamento giudiziario.

Sopprimere immediatamente un ufficio giudiziario esistente e semplicemente destinato alla soppressione significa operare un'eutanasia istituzionale invero inammissibile.

È necessario inoltre evidenziare come, visti i termini di efficacia degli atti impugnati, in rapporto ai tempi necessariamente più lunghi del giudizio, in

caso di mancata sospensione degli atti impugnati l'eventuale ed auspicata decisione favorevole nel merito, potrebbe risultare *inutiliter data*, in quanto interverrebbe successivamente al termine di efficacia degli atti impugnati.

Anche una comparazione degli interessi coinvolti non potrebbe che portare a ritenere prevalenti quelli dei ricorrenti, alla luce del fatto che, un'eventuale sospensione degli atti impugnati, altro effetto non avrebbe se non quello di mantenere ancora per circa un anno, un assetto organizzativo vigente da innumerevoli anni.

Si noti che i professionisti, normativamente tenuti a formulare preventivi, si sono trovati colpiti da una **modificazione unilaterale ed imprevista delle condizioni di lavoro** non opponibile alla parte assistita e, dunque, esclusivamente a carico del legale.

Tale pregiudizio, per come attualmente è determinato e regolamentato il compenso dei professionisti, è evidentissimamente irreparabile.

Ulteriore profilo di irreparabilità è poi dato da una considerazione temporale rilevante.

Se cioè la norma avesse avuto occasione di entrare in vigore nel settembre 2013, ciò significa che l'Avvocatura, gli Enti Locali e i cittadini, avrebbero avuto occasione, nel pieno rispetto della legge, di poter **ridiscutere la materia con un nuovo Governo e Parlamento**, in una situazione di salvaguardia dello *status quo ante*.

L'intervento evidenziato in ricorso, ancorché comprensibilmente dettato da buone intenzioni organizzative, nell'anticipare tuttavia *contra legem* l'operatività di un nuovo sistema, **priva irreparabilmente i cittadini della dialettica politica che la stessa norma prevedeva e consentiva**.

E siffatta privazione è di certo irreparabile e di gravissimo impatto!

*

*

*

D.2

Tenuto da ultimo conto che **la questione di diritto** sulla non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale come sopra articolata, **appare di immediata soluzione, viene fin d'ora chiesto che venga affrontata** da codesto Tribunale Amministrativo Regionale **già in questa sede cautelare:**

in via principale con sentenza in forma semplificata annulli l'impugnato provvedimento ovvero

in via subordinata, con ordinanza cautelare che pronunci l'inefficacia degli impugnati provvedimenti e, ritenuta non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, sospenda con ordinanza collegiale il giudizio e rimetta la questione allo scrutinio della Corte Costituzionale.

Quanto alla **ritualità della preposizione della questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente già nella fase cautelare del presente giudizio**, è indiscusso che:

- a. per quanto riguarda la pronuncia adeguatrice in forma semplificata, a norma dell'art. 74 del Codice del Processo Amministrativo, possa essere adottata nelle logiche della costituzionalizzazione dell'azione giudiziaria e dell'economia del giudizio amministrativo (Consiglio di Stato, Sezione V, 27 aprile 2007, n. 1882) "*stante la condizione del ricorso facilmente percepibile (si da) non comportare l'esame di problematiche perplesse*" (Consiglio di Stato, Adunanza generale, parere 9 febbraio

1990, n. 16);

- b. mentre per quanto riguarda la sua delibazione nel contesto cautelare è *jus receptum* che “nel processo amministrativo l’incidente di costituzionalità può essere sollevato anche nell’ambito del giudizio cautelare, senza che ciò implichi il difetto di rilevanza della questione pregiudiziale, qualora venga adottato un provvedimento cautelare temporaneo e non definitivo” (Consiglio di Stato, Sezione IV, ord. 10 ottobre 1995, n. 1395) e che “la questione di legittimità costituzionale sollevata nella fase cautelare del processo amministrativo rimane rilevante se il giudice abbia sospeso provvisoriamente il provvedimento impugnato, riservandosi di provvedere definitivamente in sede cautelare dopo l’incidente di costituzionalità, poiché in tale situazione il potere del giudice di pronunciarsi sulla domanda cautelare non può ritenersi esaurito” (T.A.R. Veneto, Sezione III, ord. 26 febbraio 2004, n. 201).

*

*

*

E.

Allo stato, pertanto, i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, riservata ogni ulteriore deduzione e produzione rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’adito Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna

IN VIA PRINCIPALE,

con sentenza adeguatrice adottata in forma semplificata annullare i provvedimenti impugnati ovvero,

IN VIA SUBORDINATA,

con ordinanza propulsiva, prima

sospendere e poi, con sentenza adeguatrice,

annullare i provvedimenti impugnati, previa (occorrendo) dichiarazione della non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale.

Vinte le spese.

* * *

Ai fini dell'assolvimento del relativo obbligo, si dichiara che il contributo unificato verrà versato nella misura di € 600,00.

* * *

Si produrranno i documenti elencati in separato indice.

Bologna, novembre 2012

(Avv. Antonino Galletti)

(Avv. Giovanni Delucca)

* * *

PROCURA

Nella mia qualità e veste di PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI AVVOCATI DI PORRETTA TERME, ed in proprio, delego a rappresentarmi e difendermi, sia congiuntamente che disgiuntamente, in ogni grado e fase del presente procedimento e giudizio, l'Avv. Antonino Galletti (c.f. GLL NNN 70S23 H501 E - PEC antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma e l'Avv. Giovanni Delucca (DLC GNN 65B03 G224 H - PEC: giovanni.delucca@ordineavvocatibopec.it) del Foro di Bologna, presso lo Studio del quale ultimo, in Bologna, Via M. D'Azeglio n. 39 (numero di fax 051/33.99.064) sono elettivamente domiciliato conferendo loro all'uopo ogni facoltà di legge, ivi inclusa quella di transigere, conciliare, rinunciare agli atti, quietanzare e nominare sostituti. Reso edotto che il trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente in esecuzione della presente procura, presto completo ed informato consenso, in ottemperanza ai disposti di cui alla L. 30.6.2003 n. 196, agli Avvocati sopra indicati, all'utilizzo dei dati personali. Acconsento altresì, alla permanenza negli archivi informatici degli atti contenenti i dati personali anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario per il perseguimento delle finalità connesse al presente mandato.

(Avv. Marco Bernardini)

E' autentica

(Avv. Giovanni Delucca)

PROCURA

Nella mia qualità e veste di SINDACO *pro tempore* del COMUNE DI PORRETTA TERME, giusta delibera di Giunta Comunale, ed in proprio, delego a rappresentarmi e difendermi, sia congiuntamente che disgiuntamente, in ogni grado e fase del presente procedimento e giudizio, l'Avv. Antonino Galletti (c.f. GLL NNN 70S23 H501 E - PEC antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma e l'Avv. Giovanni Delucca (DLC GNN 65B03 G224 H - PEC: giovanni.delucca@ordineavvocatibopec.it) del Foro di Bologna, presso lo Studio del quale ultimo, in Bologna, Via M. D'Azeglio n. 39 (numero di fax 051/33.99.064) sono elettivamente domiciliato conferendo loro all'uopo ogni facoltà di legge, ivi inclusa quella di transigere, conciliare, rinunciare agli atti, quietanzare e nominare sostituti. Reso edotto che il trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente in esecuzione della presente procura, presto completo ed informato consenso, in ottemperanza ai disposti di cui alla L. 30.6.2003 n. 196, agli Avvocati sopra indicati, all'utilizzo dei dati personali. Acconsento altresì, alla permanenza negli archivi informatici degli atti contenenti i dati personali anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario per il perseguimento delle finalità connesse al presente mandato.

(Avv. Gherardo Nesti)

E' autentica

(Avv. Giovanni Delucca)

PROCURA

Nella mia qualità e veste di PRESIDENTE *pro tempore* dell' ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA ITALIANA, ed in proprio, delego a rappresentarmi e difendermi, sia congiuntamente che disgiuntamente, in ogni grado e fase del presente procedimento e giudizio, l'Avv. Antonino Galletti (c.f. GLL NNN 70S23 H501 E - PEC antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma e l'Avv. Giovanni Delucca (DLC GNN 65B03 G224 H - PEC: giovanni.delucca@ordineavvocatibopec.it) del Foro di Bologna, presso lo Studio del quale ultimo, in Bologna, Via M. D'Azeglio n. 39 (numero di fax 051/33.99.064) sono elettivamente domiciliato conferendo loro all'uopo ogni facoltà di legge, ivi inclusa quella di transigere, conciliare, rinunciare agli atti, quietanzare e nominare sostituti. Reso edotto che il trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente in esecuzione della presente procura, presto completo ed informato consenso, in ottemperanza ai disposti di cui alla L. 30.6.2003 n. 196, agli Avvocati sopra indicati, all'utilizzo dei dati personali. Acconsento altresì, alla permanenza negli archivi informatici degli atti contenenti i dati personali anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario per il perseguimento delle finalità connesse al presente mandato.

(Avv. Maurizio de Tilla)

E' autentica

(Avv. Giovanni Delucca)

(Avv. Antonino Galletti)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io, sottoscritto Avv. Giovanni Delucca iscritto all'albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna a ciò autorizzato con delibera di Consiglio in data 16.9.2002, ho notificato il suesteso ricorso in separate copie conformi all'originale a:

- a. **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro *pro tempore*, nel domicilio eletto per legge presso l'**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO** in Bologna (40125), Via Guido Reni n. 4, ivi rimettendone copia a mezzo del servizio postale ai sensi della L. 21.1.1994, n. 53, per il tramite dell'Ufficio Postale "Bologna 6", Via Garibaldi n. 3/2.

N. Reg. Cron.

Bologna, novembre 2012

(Avv. Giovanni Delucca)

- b. **TRIBUNALE DI BOLOGNA**, in persona del Presidente *pro tempore* nel domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna (CAP 40125), Via Guido Reni n. 4, ivi rimettendone copia a mezzo del servizio postale ai sensi della L. 21.1.1994, n. 53, per il tramite dell'Ufficio Postale "Bologna 6", Via Garibaldi n. 3/2.

N. Reg. Cron.

Bologna, novembre 2012

(Avv. Giovanni Delucca)

- c. **ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**, in persona del Presidente *pro tempore*, del Consiglio, nella sede in Bologna (CAP 40124), Piazza dei Tribunali n. 4, ivi rimettendone copia a mezzo del servizio postale ai sensi della L. 21.1.1994, n. 53, per il tramite dell'Ufficio Postale "Bologna 6", Via Garibaldi n. 3/2.

N. Reg. Cron.

Bologna, novembre 2012

(Avv. Giovanni Delucca)

- d. **CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**, in persona del Presidente *pro tempore*, nella sede in Roma (CAP 00186), Via Arenula n. 71, ivi rimettendone copia a mezzo del servizio postale ai sensi della L. 21.1.1994, n. 53, per il tramite dell'Ufficio Postale "Bologna 6", Via Garibaldi n. 3/2.

N. Reg. Cron.

Bologna, novembre 2012

(Avv. Giovanni Delucca)

- e. **COMUNE DI BOLOGNA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, nella residenza Municipale in Bologna (CAP 40121), Piazza Maggiore n. 6, ivi rimettendone copia a mezzo del servizio postale ai sensi della L. 21.1.1994, n. 53, per il tramite dell'Ufficio Postale "Bologna 6", Via Garibaldi n. 3/2.

N. Reg. Cron.

Bologna, novembre 2012

(Avv. Giovanni Delucca)